

Co.Re.Com. Cal/Ri
DELIBERAZIONE N. 7

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Scigliano xxx c/ Telecom Italia xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 30/01/2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

| | |
|----------------------------|------------|
| Prof. Alessandro Manganaro | Presidente |
| Prof. Carmelo Carabetta | Componente |
| Dott. Gregorio Corigliano | Componente |

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.re.com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 5 luglio 2012, acquisita al protocollo del Co.Re.Com. Calabria n. 30957, con cui l'utente Scigliano xxx ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la società Telecom Italia xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 9 luglio 2012 (prot. n. 31597 del 10 luglio 2012), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Dato atto che nessuna delle parti ha richiesto l'udienza di discussione;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La sig.ra Scigliano xxx ha promosso, dinnanzi a questo Corecom, un procedimento di conciliazione nei confronti della società Telecom Italia xxx La conciliazione si è conclusa con esito negativo.

Il 5 luglio 2012, l'istante ha domandato la definizione della controversia.

La ricorrente ha esposto di aver subito, da dicembre 2011 sino a maggio 2012, numerosi disservizi sulla propria linea telefonica. In particolare, i malfunzionamenti si sono manifestati con l'assenza totale del servizio voce, a volte per giorni interi, altre volte, invece, soltanto per alcune ore. Nonostante le continue segnalazioni della cliente, la problematica è perdurata sino al mese di maggio 2012.

L'istante, pertanto, ha domandato:

- A) un indennizzo per il malfunzionamento della linea voce da dicembre 2011 a maggio 2012;
- B) il rimborso di tutte le fatture pagate da dicembre 2011 a maggio 2012;
- C) la corresponsione delle spese di procedura.

Ha depositato all'uopo:

- 1) copia dei fax di reclamo del 9 gennaio e del 13 febbraio 2012;
- 2) copia della risposta di T.I. a ciascuna delle due segnalazioni.

Telecom Italia xxx, ritualmente costituita, ha eccepito quanto segue:

- a) di aver predisposto, ai sensi dell'art.8 delibera 179/03/CSP, il servizio 187/191, dedicato alle segnalazioni dei guasti ricevute dagli utenti. Le richieste sono inserite all'interno del retrocartellino unificato, con tracciabilità di tutti gli interventi inerenti l'utenza.
- b) Dalle verifiche compiute emergono - così come da retrocartellino depositato in atti - solo quattro segnalazioni, tutte risolte nei termini previsti dalle Condizioni generali di abbonamento. E' fatta salva la prima segnalazione - del 2 gennaio 2012 - risolta con un solo giorno di ritardo (il 6 gennaio 2012). La prova della riparazione di quest'ultimo guasto è altresì rinvenibile attraverso l'esame dei tabulati del traffico, dai cui è possibile riscontrare l'assenza di telefonate in uscita solamente nei giorni dall'1 al 4 gennaio 2012. Le ulteriori tre segnalazioni sono state, rispettivamente, aperte il 16 febbraio 2012, il 19 febbraio 2012 (*rectius*: il 19 aprile 2012) ed il 23 maggio 2012 e, simmetricamente, chiuse il 19 febbraio 2012, il 19 aprile 2012, il 25 maggio 2012.
- c) La cliente in più occasioni è stata contattata telefonicamente per avere conferma della funzionalità della linea (come risulta dalle note inserite in retrocartellino).
- d) **Secondo l'art. 7 delle C.D.A. (Segnalazioni guasti - Riparazioni) "Telecom Italia fornisce un servizio telefonico gratuito di segnalazione guasti attivo 24 ore su 24. Telecom Italia si impegna a ripristinare gli eventuali disservizi della rete e/o del Servizio entro il secondo giorno successivo a quello della segnalazione. Nel caso in cui uno dei due giorni successivi alla segnalazione sia un giorno festivo (domenica o festività annuale) il guasto sarà riparato entro il terzo giorno successivo alla segnalazione. Qualora siano festivi entrambi i giorni successivi alla segnalazione il guasto sarà riparato entro il quarto giorno**

successivo alla segnalazione. Fanno eccezione i guasti di particolare complessità che verranno riparati tempestivamente".

Per quanto dedotto, il gestore ha domandato all'uopo il rigetto della domanda, in quanto l'utente sarebbe stato già indennizzato attraverso l'accredito di € 6,88, sul conto xxx, per l'unico giorno di ritardo nella riparazione del guasto.

In sede di replica, la ricorrente ha affermato:

I) **in merito all'irregolare funzionamento della linea telefonica** – Controparte ha ammesso i fatti, riconoscendo i guasti, peraltro documentati dalle risposte di Telecom depositate in atti. I tabulati di traffico non hanno alcuna valenza probatoria in relazione alla problematica lamentata dalla ricorrente, riconducibile complessivamente ad un servizio irregolare e discontinuo, laddove solo in alcune giornate vi è stata la completa interruzione del servizio. Sempre dall'esame dei tabulati emerge, in taluni periodi, l'assenza di telefonate, in talaltri periodi, è riscontrabile la presenza di telefonate solo per brevissimi intervalli temporali durante l'intera giornata. Dal 2 dicembre 2011 al 14 dicembre 2011, la sig.ra Scigliano ha potuto utilizzare il servizio telefonico in una sola occasione. Dal 18 dicembre 2011 al 24 dicembre 2011, sono state eseguite soltanto telefonate di brevissima durata. La problematica di gennaio 2012 è riconosciuta da Telecom, la quale non ha risolto il disservizio, poi riemerso dall'8 febbraio 2012 all'11 febbraio 2012 e segnalato con fax. Un'ulteriore e prolungata interruzione della fonia si è verificata dal 10 al 21 marzo 2012, siccome emerge dai dati del traffico.

II) **Sull'assenza di ulteriori segnalazioni al servizio clienti** – Sono stati proposti ulteriori reclami in merito ai disservizi, rispetto a quelli documentati nel retrocartellino, tuttavia, in occasione dei contatti telefonici, è stato sempre riferito all'istante della presenza di una segnalazione per la stessa problematica.

III) **sull'assenza di reclami** – Le problematiche non sono state risolte nei termini di legge. Come risulta dal retrocartellino, la segnalazione ricevuta il 19 febbraio è stata chiusa solo il 19 aprile 2012.

1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'**art. 14 del Regolamento** ed è pertanto procedibile.

2. Riguardo al merito.

Le doglianze dell'istante sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti del dispositivo.

Risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione di servizi di telefonia fissa. Ciò emerge in modo incontrovertito dall'esame degli atti depositati dalle parti.

In particolare, nel contratto di somministrazione *"una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose"*(art. 1559 c.c.).

Nell'ambito del contratto, le posizioni giuridiche dei contraenti sono da ricomprendere nell'alveo dei diritti soggettivi, con la differenza, rispetto ai normali rapporti contrattuali, che le tariffe vengono fissate unilateralmente, senza cioè una vera contrattazione tra le parti, trattandosi di contratto per adesione. Il Gestore, infatti, propone all'utente offerte contrattuali diverse, con tariffe predeterminate, limitandosi la trattativa alla scelta tra più offerte di servizi senza intervento dell'utente sul prezzo.

2.1 Con riferimento ai malfunzionamenti.

La Sig.ra Scigliano lamenta, come visto, l'interruzione totale del servizio voce per taluni periodi ed un funzionamento a singhiozzo per tal'altri. Secondo quanto affermato dall'istante, i problemi sarebbero insorti sin dal mese di dicembre 2011, perdurando sino al 25 maggio 2012, allorquando è stato eseguito l'ultimo intervento rinvenuto nel retrocartellino esibito da Telecom.

Il gestore resistente, invece, deduce di essersi sempre attivato tempestivamente, in perfetta linea con quanto indicato nelle CGA, per risolvere i disservizi, ad eccezione della segnalazione del 2 gennaio 2012, comunque risolta il 6 gennaio 2012 e, quindi con un solo giorno di ritardo. Eccepisce, poi, l'assenza di ulteriori segnalazioni, oltre alle quattro già documentate in atti, nonché l'avvenuta corresponsione dell'indennizzo per la giornata di ritardo nella riparazione del guasto del 2 gennaio.

Va preliminarmente premesso che l'affermazione della ricorrente secondo cui Telecom avrebbe riconosciuto il disservizio, ammettendo che la segnalazione del 19 febbraio 2012 è stata chiusa solo il 19 aprile 2012, è priva di fondamento, in quanto si tratta di un mero errore materiale nella trascrizione delle risultanze del retrocartellino, in cui sono riportate le date corrette di apertura e chiusura (16 aprile/ 19 aprile 2012).

Ciò posto, la domanda dell'utente è, come già anticipato, parzialmente fondata e merita parziale accoglimento, limitatamente alla tipologia di disservizio ed all'arco temporale indennizzatorio sotto delineato.

L'esistenza di un malfunzionamento è fatto pacifico tra le parti, sebbene Telecom deduca di averlo risolto nei termini contrattuali. Ciò posto, occorre accertarne la durata e la natura (completa o parziale). L'indagine istruttoria, esperita sulla base degli atti depositati dalle parti, ha condotto verso le seguenti conclusioni: il malfunzionamento è stato parziale, è durato dal 8 febbraio 2012 sino al 25 maggio 2012.

In specie, numerose incongruenze emergono dalla rappresentazione dei fatti prospettata dalle parti costituite.

Da un lato, le quattro segnalazioni, avvenute tutte in un arco temporale complessivo di cinque mesi, appalesano una situazione d'insofferenza dell'utenza. Dall'altro lato, il traffico in entrata ed in uscita, registrato sui tabulati allegati in copia agli atti non ha però comportato la totale interruzione del servizio, se non per alcuni brevi periodi.

Sotto tale profilo, l'istante ha ammesso l'esecuzione di telefonate, così come accertate dal gestore, ma ha allegato il cattivo funzionamento del servizio, deducendone il discontinuo

utilizzo, durante l'intero periodo, fatti salvi alcuni brevi periodi d'interruzione totale. Giova evidenziare che gli unici periodi d'interruzione completa del servizio, rinvenibili dopo la proposizione dei due reclami scritti, riguardano l'assenza di telefonate dall'11 al 14 marzo 2012 e dal 17 al 20 marzo 2012. Tuttavia l'assenza di una segnalazione specifica ed ulteriore rispetto a quelle depositate, non rende la problematica meritevole di un trattamento diverso. Il malfunzionamento parziale, invece, può dirsi provato, in quanto, se da un lato, dall'esame dei tabulati telefonici, non emergono periodi di totale assenza del servizio, dall'altro lato è possibile riscontrare la presenza di un funzionamento a singhiozzo della linea. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, sono presenti innumerevoli "chiamate anomale" della durata di pochi secondi, verso linee fisse, durante tutto l'arco temporale interessato dal disservizio, confortando la tesi dell'esistenza di un disservizio parziale sull'utenza. Infatti, su un totale complessivo di 151 telefonate in uscita dal 5 gennaio al 31 marzo ci sono ben 55 chiamate, verso numerazioni fisse, di durata inferiore al minuto. Vero è che l'istante allega in sede di GU14 una diversa anomalia, ovvero l'assenza del servizio per alcune ore, e solo in occasione delle repliche solleva la problematica della brevità delle telefonate, tuttavia non può sottrarsi la presenza di un dato anomalo da cui è possibile intuire, seppur in via indiziaria, la presenza di un malfunzionamento. Il riconoscimento, per altro verso, è confortato dalla documentazione probatoria in atti, in cui è la stessa Telecom a riconoscere **la natura complessa del disservizio**, riservandosi di indennizzare l'istante all'esito delle verifiche. **Il fatto è significativo.** Si tratta, infatti, della nota del 29 febbraio 2012 di riscontro ad una segnalazione (ricevuta con fax del 13 febbraio), in cui il gestore informa il cliente della mancata risoluzione del guasto. Il contenuto del documento confligge sensibilmente con la tesi offerta da Telecom, secondo cui la risoluzione del disservizio sarebbe già avvenuta il 19 febbraio 2012, ovvero ben dieci giorni prima della redazione dell'anzidetta nota!! Diversamente, qualora l'informazione fosse stata corretta, la comunicazione avrebbe dovuto, così come avvenuto in occasione della distinta missiva, inviata sempre da Telecom, durante il mese di gennaio, riportare la risoluzione del guasto, la durata del disservizio ed il conteggio dei giorni da indennizzare. a tale proposito, non può sottrarsi che la società Telecom Italia si è limitata a rappresentare la chiusura dei relativi *trouble tickets* senza documentare la risoluzione dei guasti, laddove avrebbe dovuto provare la regolare e continua fornitura del servizio voce.

Con riferimento all'arco temporale interessato dal malfunzionamento, la delimitazione al periodo 13 febbraio – 25 maggio 2012, è la conseguenza della genericità delle affermazioni dell'istante e della carenza di prova per i periodi precedenti. Nella fattispecie, l'utente pur lamentando disservizi sin da dicembre 2011, omette totalmente di indicare gli estremi delle segnalazioni asseritamente eseguite. In presenza di un malfunzionamento, l'intervento del gestore è doveroso ed è esigibile, solo allorquando venga segnalato un disservizio. In altri termini, l'onere della prova della risoluzione del guasto ricade sul gestore, ma al cliente incombe quello della segnalazione del problema, come peraltro sancito in sede contrattuale. D'altro canto, se è vero che i reclami devono essere tracciabili dall'operatore, è altrettanto corretto affermare che l'onere della prova ricade su quest'ultimo solo allorché l'utente abbia circoscritto in termini ragionevoli l'ambito di ricerca. L'istante, dunque, avrebbe dovuto allegare, quantomeno il giorno, anche approssimativo, della segnalazione, ovvero il codice identificativo o il nominativo dell'addetto del call center contattato. In mancanza di tale allegazione, quanto

dedotto dall'utente resta una mera affermazione generica, inidonea a sostenere l'addebito di una responsabilità nei confronti dell'operatore.

Il principio è stato recentemente affermato da una significativa delibera dell'Agcom: "*Nel merito della domanda si rileva che dalla documentazione acquisita agli atti non risulta alcun tracciamento, scritto o verbale, di segnalazione e/o reclamo di disservizio da parte dell'istante antecedente alla richiesta di adozione di provvedimento temporaneo presentata al Corecom Emilia Romagna in data 13 maggio 2009 dal rappresentante dell'istante; pertanto, è da considerarsi fondata l'argomentazione della società xxxx xxxx secondo la quale la società medesima, ancor prima dell'intervento del Corecom, in assenza di un atto di impulso di parte, non poteva certamente conoscere la sussistenza di un disservizio.*

Inoltre dalla scarsa documentazione prodotta in copia dalla parte istante si deve evidenziare che non emergono elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante medesima. La società xxxx xxxx, nel corso dell'istruttoria, ha prodotto copia del contratto stipulato dall'istante, nonché la fatturazione con relativo dettaglio del traffico generato dall'utenza nel periodo in contestazione dalla cui disamina, in assenza di segnalazione di guasto e stante l'impossibilità di accertare l'"an", il "quomodo" ed il "quantum" del verificarsi del disservizio, non emergono gli estremi per la liquidazione di un indennizzo" (DELIBERA n. 38/12/CIR).

Quanto al *dies ad quem*, giova evidenziare che stando alle affermazioni della ricorrente il malfunzionamento risulta definitivamente risolto il 25 maggio.

Pertanto, sulla scia degli orientamenti definitivi prevalenti, si giunge a comporre gli interessi in conflitto, avvalendosi dei principi di ripartizione del carico probatorio concretamente applicati nel processo civile. In particolare, secondo giurisprudenza pacifica, l'onere della prova, nell'ambito delle controversie inerenti il settore delle telecomunicazioni è ripartito tra utente (creditore) e gestore (debitore) in tal senso: "*in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (Cass. Civ. n.2387/04). Parimenti consolidato è il principio di vicinanza della prova, anch'esso fatto proprio da Questo Co.re.com., secondo cui: "*l'onere della prova, poi, dev'essere ripartito oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo; principio riconducibile all'art. 24 Cost., che connette al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge tendendone impossibile o troppo difficile l'esercizio" (Cass, Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533 e 10 gennaio 2006 n. 141).**

In conformità ai su citati principi di ripartizione del carico probatorio ed alla luce delle risultanze istruttorie, risulta accertata la responsabilità di Telecom per il malfunzionamento *ut supra* individuato.

3 Indennizzi, rimborsi e storni.

Si rigetta la domanda di rimborso delle fatture, in quanto il servizio voce è stato somministrato da Telecom ed utilizzato dalla ricorrente, sebbene in forma ridotta. D'altro canto, per il pregiudizio lamentato dall'istante, sembra essere congruo l'indennizzo di seguito riconosciuto. In tal senso, infatti, la discontinua erogazione del servizio voce è da imputarsi esclusivamente alla responsabilità della società Telecom Italia xxx ed in quanto tale implica la corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio subito dall'utente, computato secondo il parametro di euro 2,50 *pro die* previsto dall'**articolo 5, comma 2, della delibera n.73/11/CONS**.

All'utente dovrà, dunque, essere corrisposto un indennizzo di **€ 247,50 (duecentoquarantasette/50)** per 99 giorni di malfunzionamento dell'utenza, ovvero dal 13 febbraio 2012 (data di segnalazione del disservizio) al 25 maggio 2012, con decurtazione dei due giorni di franchigia previsti dalle condizioni generali di abbonamento.

Come da orientamento consolidato, il calcolo dell'indennizzo, si conforma altresì ai principi di proporzionalità ed adeguatezza, che presuppongono una corrispondenza tra l'indennizzo erogato ed il pregiudizio subito.

4 Sulle spese di procedura.

L'**art. 6 del Regolamento** sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto *"del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione"* e che *"quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi"* vadano comunque *"rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione"*.

A tale proposito è d'uopo sottolineare, la partecipazione di un delegato dell'istante all'udienza di conciliazione, l'accoglimento parziale dell'istanza, il comportamento complessivo delle parti, le eccezioni svolte e le difese. Si riconosce, pertanto - in conformità a quanto previsto dall'**articolo 19, comma 6, della delibera n.173/07/CONS** - l'importo di **€ 50,00 (cinquanta/00)**, in favore della ricorrente, a titolo di rimborso spese di procedura di conciliazione e di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;
Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. Alessandro Manganaro, nell'odierna seduta;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, della domanda proposta dall'istante Scigliano xxx, con rigetto delle ulteriori domande.

La società Telecom Italia xxx, è tenuta, pertanto, a riconoscere e versare all'istante, attraverso assegno bancario e/o bonifico:

- 1) € 247,50 (duecentoquarantasette/50), per il malfunzionamento del servizio voce.
- 2) € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di rimborso spese di procedura.

Con la precisazione, che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, sino al soddisfo.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'**articolo 11, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP**.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito *web* dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

I COMPONENTI

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Direttore del Co.Re.Com.

f.to Avv. Rosario Carnevale